



CRAL ITALGAS FAMIGLIA

FORMA DI ASSISTENZA BASE

Edizione 2025

Contributo associativo annuo - euro 282,00 (*duecentottantadue/00*)

L'iscrizione alla forma di assistenza CRAL ITALGAS FAMIGLIA può essere richiesta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Regolamento applicativo, nonché dall'Atto di Convenzione sottoscritto tra l'Ente e la CesarePozzo, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il sessantasettesimo anno di età.

La permanenza in questa forma di assistenza è consentita fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

Il passaggio alla forma di assistenza CRAL ITALGAS BASE è possibile solo dopo una permanenza nella forma di assistenza CRAL ITALGAS FAMIGLIA di almeno un anno e avrà decorrenza dal primo gennaio per i soci che presenteranno domanda entro il 30 settembre.

I soci, al compimento del 67° anno di età, saranno collocati nella forma di assistenza base in vigore per tale età, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'evento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1. INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI

1.1. Norme e importi del sussidio

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto a intervento chirurgico sussidiabile, compreso tassativamente nell'Elenco interventi chirurgici sussidiabili (Allegato A), spetta un sussidio per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documentate relative a:

- a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- b) diritti di sala operatoria;
- c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l'intervento;
- d) retta di degenza;
- e) assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero relativo all'intervento subito;
- f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero per l'intervento e resi necessari dallo stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;
- g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all'intervento e resi necessari dallo stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;
- h) prelievo di organi o parte di essi, ricoveri relativi al donatore vivente, accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico di espianto da donatore vivente, cure, medicinali e rette di degenza per il donatore vivente;
- i) spese di trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all'estero) o spese di rimpatrio della salma per decesso conseguente a intervento chirurgico sussidiabile avvenuto all'estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

1.2. Percentuale di rimborso

Il sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicata nell'Elenco e Tariffario (Allegato A) euro 10.000 (diecimila/00) per tutti gli interventi e per ogni evento, euro 50.000 (cinquantamila/00) per i trapianti e per evento.

Il sussidio di cui al precedente punto 1.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

- a) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte della Società, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.
- b) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.
- c) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

1.3. Assistenza per ricovero ospedaliero

Al socio, sottoposto a intervento chirurgico sussidiabile, a titolo di rimborso spese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di 10 giorni, come di seguito specificato:

- a) euro 40,00 (quaranta/00) giornaliera per ricovero in Italia;
- b) euro 60,00 (sessanta/00) giornaliera per ricovero all'estero.

Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 1.1, il socio potrà richiedere l'assistenza ricovero ospedaliero.

1.4. Unica richiesta di sussidio

Il socio dovrà presentare una sola richiesta di sussidio che includa la documentazione del ricovero, tutte le spese relative all'intervento, nonché le spese precedenti e successive all'intervento stesso.

Eventuali ulteriori richieste di rimborso verranno sussidiate secondo quanto previsto nei successivi articoli.

1.5. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l'intervento chirurgico sussidiabile è dovuto ad infortunio.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) *Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato*

2) *Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:*

a. *indicazioni dell'assistito*

b. *indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica*

2

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS

Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano | Tel. 02/97371001 | C. Fiscale: 80074030158

Albo società cooperative n° C100040 | infocenter@mutuacesarepozze.it - www.mutuacesarepozze.org

- c. data di emissione
 - d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate
 - e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo
 - f. indicazioni di quietanzamento
- 3) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)

2. VISITE SPECIALISTICHE

2.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui una visita specialistica, viene corrisposto per ogni visita un sussidio pari al:

- a) 80% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket);
- c) 50% della spesa sostenuta nei casi di visite in regime privato o intramurale, fino a un rimborso massimo di euro 40,00 (quaranta/00) per ciascuna visita e comunque nel limite di due visite per anno solare per ogni singola specializzazione. Tale limite di visite annue è elevato a quattro nelle specializzazioni di Ostetricia e Ginecologia.

I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata nella richiesta del medico curante, pena il diniego del sussidio.

2.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:

- a. indicazioni dell'assistito
 - b. indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica
 - c. data di emissione
 - d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate
 - e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo
 - f. indicazioni di quietanzamento
- 2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)

3. DIAGNOSTICI STRUMENTALI

3.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui esami diagnostico strumentali, spetta un rimborso, per ogni esame effettuato, con le seguenti modalità:

- a) 80% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket);
 - b) 50% del documento fiscale nei casi di diagnostica strumentale effettuata in regime privato o intramurale.
- I rimborsi dei sussidi di cui ai precedenti punti a) e b) sono concessi fino a un massimo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nell'anno solare.

3.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:

- a. indicazioni dell'assistito
 - b. indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica
 - c. data di emissione
 - d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate
 - e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo
 - f. indicazioni di quietanzamento
- 2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)

4. ESAMI DI LABORATORIO

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS

Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano | Tel. 02/97371001 | C. Fiscale: 80074030158

Albo società cooperative n° C100040 | infocenter@mutuacesarepozzo.it - www.mutuacesarepozzo.org

4.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui esami di laboratorio, spetta un rimborso, per ogni esame effettuato, con le seguenti modalità:

a) 80% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket);

b) 50% del documento fiscale nei casi di esami di laboratorio effettuati in regime privato o intramurale.

I rimborsi dei sussidi di cui ai precedenti punti a) e b) sono riconosciuti fino a un massimo complessivo di euro 200,00 (duecento/00) nell'anno solare.

4.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:

a. indicazioni dell'assistito

b. indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica

c. data di emissione

d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate

e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo

f. indicazioni di quietanzamento

2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)

5. PROTESI E PRESIDI SANITARI

5.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio viene corrisposto il 50% del documento fiscale con un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) nell'anno solare, nel caso in egli stesso o un suo avente diritto sostenga spese per i presidi sanitari e le protesi a seguito elencati:

a) apparecchi ortopedici per arto inferiore: docce, stecche, staffe, divaricatori, tutori per caviglia, tutori per gamba, tutori per ginocchia, tutori per anca;

b) apparecchi ortopedici per arto superiore: docce, tutori;

c) apparecchi ortopedici per il tronco: corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve;

d) protesi di arto inferiore tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;

e) protesi di arto superiore: estetiche di tipo tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;

f) presidi per la deambulazione: stampelle, tripode, quadripode, stabilizzatore per statica in postura eretta, stabilizzatore per statica in postura supina;

g) presidi per la mobilità: carrozzina pieghevole con manubrio di spinta per prevalente uso interno, carrozzina pieghevole con telaio stabilizzato, carrozzina di transito;

h) protesi acustiche;

i) protesi per laringectomizzati: cannula tracheale in plastica o metallo, due nell'anno solare;

l) protesi fisiognomiche: protesi mammaria esterna, provvisoria o definitiva;

m) protesi oculare;

n) plantari

5.2. Prescrizione medica

La necessità di presidi sanitari o di protesi dovrà essere certificata da prescrizione medica che ne documenti anche la patologia per cui si rende necessario l'uso

5.3. Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese per le eventuali parti aggiuntive, le riparazioni, le pile per il funzionamento e i materiali d'uso.

Sono parimenti escluse le protesi per odontoiatria, ortodonzia e comunque ogni forma di protesi di tipo odontoiatrico e di tipo estetico

5.4. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto ai sussidi, il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento del primo contributo associativo.

Per le protesi acustiche il periodo di carenza è elevato a 730 giorni decorrente sempre a norma del precedente capoverso

DOCUMENTI DA ALLEGARE

4

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS

Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano | Tel. 02/97371001 | C. Fiscale: 80074030158

Albo società cooperative n° C100040 | infocenter@mutuacesarepozze.it - www.mutuacesarepozze.org

- 1) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:
- a. indicazioni dell'assistito
 - b. indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica
 - c. data di emissione
 - d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate
 - e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo
 - f. Indicazioni di quietanzamento
- 2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)
- 3) Prescrizione del proprio medico curante

6. LENTI PER OCCHIALI

6.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio o a un suo avente diritto sono rimborsabili al 50% le spese sostenute, per l'acquisto di due lenti per occhiali da vista o due lenti a contatto con un contributo massimo di euro 100,00 (cento/00).

Il rimborso viene concesso solo a seguito di prescrizione da parte del medico specialista che indichi la patologia e il difetto visivo per i quali si rende necessario l'uso degli occhiali o lenti a contatto.

Non sono riconosciute le prescrizioni che non siano strettamente riconducibili a motivazioni patologiche o funzionali dell'apparato visivo.

La prescrizione medica verrà valutata, con giudizio insindacabile, dalla Commissione medica della Società. Il sussidio spetta comunque non più di una volta nell'anno solare per gli aventi diritto con età inferiore a 12 anni e non più di una volta ogni due anni solari in tutti gli altri casi.

Successivamente alla prima volta il contributo spetta alla condizione, accertata dal medico, che sia intervenuta una variazione dello stato dell'apparato visivo pari o superiore a mezza diottria.

Il sussidio non è concesso per lenti a contatto usa e getta

6.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, "fattura/ ricevuta fiscale") contenente:
- a. indicazioni dell'assistito
 - b. indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica
 - c. data di emissione
 - d. numero e descrizione dettagliata delle singole prestazioni praticate
 - e. data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per quelle a carattere continuativo
 - f. Indicazioni di quietanzamento
- 2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. *(vedi articolo norme generali)
- 3) Prescrizione del proprio medico curante

7. NORME COMUNI AGLI ARTICOLI 2) - 3) - 4) - 5) E 6)

7.1. Massimale

I sussidi relativi agli articoli 2), 3), 4), 5) e 6) si intendono concessi per spese documentate e sostenute dal socio fino ad un massimo di euro 600,00 (seicento/00) nell'arco dell'anno solare.

7.2. Esclusioni

Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti all'Odontoiatria, l'Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, la Psichiatria, la Psicologia, la Logopedia, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l'Omeopatia, la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridologia.

Sono inoltre escluse e quindi non riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

8. NORME GENERALI

8.1. Cumulabilità dei sussidi

I sussidi e i servizi erogati non sono fra loro cumulabili ad eccezione del:

- a) sussidio di visite specialistiche, esami diagnostici strumentali e di laboratorio con il sussidio per interventi chirurgici sussidiabili.
- b) sussidio per l'acquisto protesi e presidi sanitari con il sussidio per interventi chirurgici sussidiabili.

8.2. Ticket SSN

La ricevuta del ticket del Servizio sanitario Nazionale deve contenere la dicitura che identifichi che si tratta di ticket (ad es. ticket, ssn...), i dati dell'assistito e la descrizione della prestazione eseguita.

In caso contrario, è possibile allegare un documento che consenta un'identificazione chiara della prestazione effettuata (come ad esempio referto, la prescrizione medica, il foglio di prenotazione o un documento certificato dalla struttura che si tratta di ticket).

8.3. PAGOPA, CBILL, BOLLETTINO POSTALE, LIS PAY

In caso di pagamento con PAGOPA, CBILL, BOLLETTINO POSTALE, LIS PAY, per i quali non si dispone della fattura/ricevuta fiscale, è necessario allegare i seguenti:

- Documento/quietanza di pagamento,
- Avviso di pagamento,
- A scelta dell'assistito il documento di accettazione o il foglio di prenotazione o il referto.

8.4. Fatture con più prestazioni

I documenti di spesa (fattura/ricevuta fiscale) devono riportare la suddivisione del costo delle singole prestazioni.

8.5. Prescrizione medica

Ove richiesta, la prescrizione medica deve riportare una data antecedente alla prestazione e deve contenere il quesito diagnostico o la patologia presunta o accertata.

Le prescrizioni mediche devono essere rilasciate dal medico di medicina generale o dallo specialista, in quest'ultimo caso potranno riguardare solo il suo ambito di specialità.

Le prestazioni effettuate, per le quali si richiede il sussidio, devono essere conformi con quanto effettivamente prescritto.

8.6. Traduzioni

Nei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all'art.5.7 del Regolamento applicativo - di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino a un massimo di 30 euro per ogni sussidio richiesto.

8.7. Cartella clinica

Nei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino a un massimo di 30 euro per anno solare.

8.8. Documentazione

La Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna, a conferma della validità del sussidio richiesto.

8.9. Rimborsi

Il socio deve informare la CesarePozzo se le spese per cui richiede il rimborso sono coperte, anche solo parzialmente, da un'assicurazione privata o da un altro Ente.

8.10. Esclusioni

Non sono rimborsate le marche da bollo, gli oneri accessori, i diritti amministrativi e le spese di digitalizzazione.